

Torino lì, 19 dicembre 2016

Egregi Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 5/2016

Gentili clienti,

in allegato trasmettiamo la circolare n. 5/2016 composta dalla rubrica:

❖ **1. Comunicazioni da Studio Venero-Manavella e Data Logos**

1.1 GLI SMS DEL FISCO

1.2 COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

❖ **2. Temi di approfondimento**

2.1 DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017

2.2 LEGGE DI BILANCIO 2017

❖ **3. Questioni "in evidenza"**

3.1. BONIFICI ORDINARI PER SPESE RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

3.2 OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE E CORRISPETTIVI

❖ **4. Scadenario**

Restiamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Informiamo i Sigg.ri Clienti che in occasione delle festività natalizie lo Studio Venero-Manavella e Data Logos osserveranno i seguenti giorni di chiusura:

dal 24 dicembre 2016 all'8 gennaio 2017.

Dal 9 gennaio 2017 riprenderanno tutte le attività.

Cogliamo l'occasione per formularVi i nostri migliori auguri.

Studio Venero-Manavella & Associati s.s.

Data Logos & Partners srl

1. COMUNICAZIONI DA STUDIO VERNERO MANAVELLA E DATA LOGOS SRL

1.1 GLI SMS DEL FISCO

Con comunicato stampa del 28/10/2016 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che invierà un messaggio agli utenti che hanno registrato il loro numero su Fisconline per informarli che non risulta recapitata una comunicazione inviata via raccomandata, ovvero che sono state accreditate le somme chieste a rimborso, ovvero che mancano pochi giorni alla scadenza di un pagamento.

Un avviso per evitare la cartella - I contribuenti che devono al Fisco delle somme a titolo di Irpef per redditi percepiti negli anni precedenti (i cosiddetti redditi "a tassazione separata"), come per esempio il trattamento di fine rapporto, e per i quali non risulta recapitata la richiesta di pagamento inviata dall'Agenzia delle Entrate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, riceveranno un sms che li informa di questa circostanza.

Una volta ricevuto l'sms, contattando il call center dell'Agenzia delle Entrate, i contribuenti potranno ottenere una copia della comunicazione e versare il dovuto, senza sanzioni e interessi, entro trenta giorni. Eviteranno in tal modo che per un disguido il debito venga iscritto a ruolo e divenga una cartella di pagamento.

Via libera al rimborso – L'Agenzia delle Entrate informerà i cittadini in attesa di ricevere un rimborso da parte dell'Agenzia che tutto è andato a buon fine e che quindi l'importo è in pagamento. Saranno avvisati con la nuova modalità sia gli utenti che hanno fornito le coordinate per l'accredito diretto sul conto corrente, sia quelli che si sono affidati alla modalità tradizionale, che segue la strada della riscossione in contanti presso gli uffici postali.

Un messaggio avviserà anche coloro che hanno delegato un Caf o un intermediario ad effettuare per loro conto i versamenti con F24: in questo caso, il messaggio servirà per informare che il pagamento è stato correttamente ricevuto e registrato nelle banche dati dell'Agenzia.

Rate in scadenza - Per alcune tipologie di adempimenti, è il caso di contratti di locazione pluriennali di immobili e beni strumentali, per i quali i contribuenti possono scegliere di versare l'imposta di registro in un'unica soluzione o anno per anno, il messaggio dell'Agenzia delle Entrate ricorderà ai locatori persone fisiche la scadenza imminente.

Sono previste anche rate con avviso per le persone fisiche per i pagamenti dovuti a seguito di comunicazioni di irregolarità che evidenziano la presenza di errori in dichiarazione dei redditi (cosiddette 36 bis): in caso di opzione per il pagamento rateale, l'sms ricorderà al contribuente che stanno per scadere i termini per pagare la rata trimestrale.

1.2 COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con Provvedimento del 28/11/2016 l'Agenzia delle Entrate ha informato che sono in arrivo cinquemila comunicazioni che hanno per destinatari i lavoratori autonomi (abituali o occasionali) che hanno percepito nel 2012 compensi e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, quei redditi.

I contribuenti sono invitati a regolarizzare la propria posizione, perché questi stessi redditi sono emersi in quanto sono stati indicati nel modello 770 dai sostituti di imposta.

Nella comunicazione il contribuente viene informato dell'anomalia riscontrata, e gli viene ricordato che può avvalersi del ravvedimento operoso che consente una riduzione delle sanzioni, evitando la notifica del conseguente accertamento.

Per l'invio l'Agenzia delle Entrate si è avvalsa sia della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del lavoratore autonomo è presente nell'Indice nazionale degli indirizzi Pec (Ini-Pec), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sia della posta ordinaria.

La stesse informazioni sono comunque sempre riportate nel «Cassetto fiscale» del contribuente.

2.1 **DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2017**

Si è concluso l'iter di conversione del decreto collegato alla Legge di Bilancio per il 2017 contenente le misure fiscali urgenti. Nel decreto sono contenute molte novità.

SOPPRESSIONE DI EQUITALIA E ISTITUZIONE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia viene soppressa. A partire dalla stessa data, la funzione di riscossione nazionale è affidata all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione, nuovo ente pubblico economico strumentale, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze e al monitoraggio dell'Agenzia stessa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

Viene prorogata dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali.

Fino a tale data, quindi, gli enti locali possono avvalersi di Equitalia per la riscossione delle proprie entrate.

A decorrere dal 1° luglio 2017, gli enti locali possono deliberare l'affidamento al nuovo ente preposto alla riscossione nazionale (Agenzia delle Entrate-Riscossione) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, proprie e delle società da essi partecipate.

ABOLIZIONE DELLO SPESOMETRO E NUOVI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE (DISPOSIZIONI RECANTI MISURE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE)

A decorrere dal 1° gennaio 2017, è prevista per i soggetti passivi Iva l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

- la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

Comunicazione dati fatture emesse e ricevute

È previsto che i soggetti passivi Iva trasmettano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

È stato inoltre previsto che:

- l'invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16.9;
- l'invio relativo al primo semestre 2017 va effettuato entro il 25.7.2017.

La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data e il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

Sono esonerati i produttori agricoli, esentati dal versamento dell'Iva e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.

Sono inoltre semplificati gli obblighi di conservazione della documentazione fiscale per le fatture elettroniche ed i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva

È previsto che, con gli stessi termini e le stesse modalità previste per le comunicazioni delle fatture emesse e ricevute, devono essere comunicati i dati delle liquidazioni periodiche Iva, anche se a credito, fermi restando i termini ordinari di versamento dell'Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

La scadenza per la trasmissione delle liquidazioni periodiche è sempre trimestrale, entro il secondo mese successivo (16 settembre per il secondo trimestre) e tale termine ordinario non viene prorogato per il primo trimestre 2017.

Le modalità e le informazioni da trasmettere con le comunicazioni in esame saranno definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Sono invece esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che nel corso dell'anno le condizioni di esonero vengano meno.

Ciascun soggetto passivo presenta un'unica comunicazione per periodo, anche in caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività.

Il controllo incrociato dei dati e gli effetti

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario:

- gli esiti derivanti dall'esame dei dati trasmessi relativi alle fatture (controllo incrociato con le corrispondenti fatture registrate dai rispettivi clienti e fornitori);
- la coerenza tra i dati delle fatture e le corrispettive liquidazioni calcolate e comunicate;
- la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

A fronte di tale informazione il contribuente può:

- fornire i chiarimenti necessari;
- segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente;
- versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, il quale consente la riduzione delle sanzioni.

Si prevede infine l'applicazione della norma che consente all'Agenzia delle Entrate di verificare l'effettivo versamento dell'Iva anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, indipendentemente dalla condizione dell'esistenza del pericolo per la riscossione.

Credito di imposta di 100 euro

Viene attribuito una sola volta a favore dei soggetti in attività nel 2017 un credito d'imposta pari a 100 euro per il sostenimento dei costi dovuti all'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni Iva periodiche.

Tale credito d'imposta è riconosciuto ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Ulteriore credito di imposta di 50 euro

Per i soggetti che inviano i dati delle fatture nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è attribuito un ulteriore credito d'imposta di 50 euro.

Violazioni

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà, se la regolarizzazione avviene nei 15 giorni successivi.

Abrogazione di altre comunicazioni

Dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti:

- comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing;
- presentazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli elenchi riepilogativi limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea (INTRASTAT ACQUISTI BENI E SERVIZI); rimane ferma la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi;
- comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. *black list*. Tale adempimento è soppresso a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre.

Termine per l’invio della dichiarazione annuale Iva

Cambia il termine di presentazione della dichiarazione Iva: dal 2018 (Iva dovuta per il 2017), andrà trasmessa tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

La dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

È previsto che:

- La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sono obbligatorie a decorrere dal 1° aprile 2017 per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
- è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l’opzione entro il 31 dicembre 2016.

Si prevede che i termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e Iva siano ridotti di due anni in caso di esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi, prevista dal D.Lgs. n. 127/2015.

DEPOSITI IVA

È confermata l’eliminazione a decorrere dall’1.4.2017 della limitazione della tipologia dei beni oggetto di introduzione in un deposito IVA da parte di operatori extraUE.

Di conseguenza possono essere introdotti in un deposito IVA beni di qualsiasi tipologia, a prescindere dal fatto che l’operatore sia nazionale / UE / extraUE.

Inoltre, a decorrere dalla citata data, in caso di estrazione dei beni dal deposito IVA, l’imposta:

- relativa ai beni extraUE è dovuta dal soggetto che effettua l’estrazione mediante l’emissione di un’autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 previa prestazione di idonea garanzia le cui caratteristiche sono rimesse ad un D.M. di prossima emanazione;
- relativa alle altre ipotesi, nonché ai beni extraUE fino all’emanazione del predetto Decreto:
 - è dovuta dal soggetto che effettua l’estrazione;
 - è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto, tramite il mod. F24, entro il 16 del mese successivo (non è consentita la compensazione).

È possibile effettuare l’estrazione senza applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali. In tal caso è comunque necessario inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In caso di estrazione di un bene introdotto “in forza” di un acquisto intraUE, l’operatore che provvede all’estrazione deve porre in essere i consueti adempimenti previsti per il reverse charge (integrazione fattura, annotazione nel registro delle fatture emesse / acquisti).

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Viene estesa la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irppef, Irap, sostituti d'imposta e Iva) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, entro il termine per l'accertamento fiscale.

In tal caso, il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

È previsto che tale ultima limitazione non opera in caso di correzione di errori contabili di competenza.

In tale ipotesi, il credito va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa senza la necessità di indicare l'importo utilizzato in compensazione.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull'obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile / debito d'imposta o di un minor credito.

Una disciplina analoga è prevista per la dichiarazione integrativa Iva.

In tal caso, il credito d'imposta può essere chiesto a rimborso ovvero può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa.

Qualora la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo, il credito derivante dal minor debito / maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa "a favore" può essere utilizzato in compensazione dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione della stessa ovvero chiesto a rimborso.

È previsto che resta ferma la possibilità da parte del contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che hanno inciso sull'obbligazione tributaria con conseguente indicazione di un maggior imponibile / debito d'imposta o di un minor credito.

Proroga dei termini per l'accertamento

È confermata l'estensione anche alla dichiarazione IVA integrativa della previsione, già operante ai fini delle imposte dirette / IRAP, in base alla quale:

- il termine per la notifica della cartella di pagamento (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, *"limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione"*;
- il termine per l'accertamento decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, *"limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione"*.

SCOMPUTO RITENUTE D'ACCONTO PER PROFESSIONISTI ED AGENTI DI COMMERCIO

Viene modificata la disciplina relativa allo scomputo delle ritenute a titolo d'acconto per i lavoratori autonomi e per gli agenti e i rappresentanti di commercio.

In particolare, per le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione, i contribuenti possono scegliere di scomputarle dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi ovvero da quella dovuta nel periodo in cui le ritenute sono state operate.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE

Viene consentita la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Con le disposizioni in esame il debitore estingue tali debiti pagando solo le somme iscritte nel ruolo a titolo di capitale e gli interessi legali, nonché le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione.

Non sono dovute le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo / affidato. È quindi ammessa la definizione parziale.

Il beneficio in esame spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.

L'Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili:

- presso i propri sportelli;
- nell'area riservata del proprio sito Internet.

Inoltre, entro il 28 febbraio 2017, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non risulta ancora notificata la cartella di pagamento ovvero non inviata l'informazione di presa in carico ovvero notificato l'avviso di addebito di crediti contributivi.

Sarà necessario presentare un'apposita dichiarazione, entro il 31 marzo 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. utilizzando l'apposito nuovo modello "DA1 – *Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata*", disponibile sul sito Internet www.gruppoequitalia.it.

Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi.

Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.

Il pagamento agevolato è dilazionato in rate, su cui decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017. Il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018; il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018.

La scadenza delle singole rate è così individuata: anno 2017 scadenza rate luglio, settembre, novembre; anno 2018 scadenza rate aprile, settembre.

Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a:

- dazi doganali, contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero, all'Iva riscossa all'importazione
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per le violazioni al Codice della strada, la definizione è ammessa solo con riguardo agli interessi.

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa, nonché gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza successivamente al 31.12.2016. La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;
- l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ENTI LOCALI

La definizione agevolata è stata prevista anche relativamente alle somme riferite ad entrate, anche tributarie, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti

di ingiunzione fiscale, notificate dal 2000 al 2016 da parte dell'Ente / Concessionario incaricato della riscossione.

In particolare entro il 31.1.2017 predetti soggetti possono prevedere "l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate", stabilendo:

- il numero di rate e la relativa scadenza, non oltre il 30.9.2018;
- le modalità di manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini di presentazione dell'istanza, nella quale dovranno essere indicati il numero di rate nonché la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, con l'assunzione dell'impegno alla relativa rinuncia;
- il termine di trasmissione al debitore, da parte dell'Ente / Concessionario incaricato della riscossione, della comunicazione riportante le somme dovute, le rate e la relativa scadenza.

RIAPERTURA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA (VOLUNTARY DISCLOSURE)

Si prevede la riapertura dei termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*): dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto legge 167/90 relativamente agli articoli da 5-quater a 5-septies contenenti la previsione di collaborazione volontaria) al 31 luglio 2017 (*voluntary disclosure-bis*).

Alla nuova procedura di collaborazione volontaria internazionale continuano a poter accedere le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e assimilate che detengono patrimoni o attività finanziarie all'estero, direttamente o per interposta persona, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali. Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016.

La procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente:

- non abbia già presentato in precedenza l'istanza, anche per interposta persona;
- non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.

L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati entro il 30.9.2017.

È consentita la presentazione dell'istanza, limitatamente alle violazioni dichiarative per le attività detenute all'estero, anche se in precedenza è stata presentata domanda, entro il 30 novembre 2015, per le attività detenute in Italia.

Analogamente, si prevede la possibilità di presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della *voluntary* 2014 limitatamente ai profili internazionali. I termini di accertamento scadenti a decorrere dall'1.1.2015 sono fissati al:

- 31.12.2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria limitatamente agli imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi relativi alla procedura in commento e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
- 30.6.2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5 del D.L. 167/90.

Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova *voluntary* è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di *voluntary* e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni.

Non sono previste sanzioni per il contribuente che avendo aderito alla precedente collaborazione volontaria non ha adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale per gli anni successivi al 2013 "a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro 60 giorni" dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 31.1.2017.

Viene stabilita la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento Iva), fino alla data del versamento della prima o unica rata delle somme dovute per accedere alla collaborazione volontaria.

Rispetto alla *voluntary* del 2014, si prevede una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate mensili (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), gli importi dovuti a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni, senza possibilità di compensazione.

Il versamento delle somme dovute determina gli stessi effetti previsti dalla precedente *voluntary disclosure*, sia sotto il profilo penale sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo (non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni).

Se la “nuova” collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore il contribuente deve:

- dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla *voluntary disclosure*;
- provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati:
 - all’apertura ed all’inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
 - al versamento dei contanti ed al deposito dei valori al portatore “*in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura*” presso intermediari finanziari abilitati.

Gli effetti favorevoli per il contribuente decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria.

ABOLIZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE ED INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista l’abolizione degli studi di settore e la loro sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Agli indici sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l’Amministrazione finanziaria e contribuenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Sono previste numerose norme di semplificazione fiscale, tra le quali indichiamo le più significative.

- Nell’ambito della disciplina dell’attività di rettifica e accertamento per i lavoratori autonomi, viene eliminata la presunzione legale che costituiscono compensi le somme prelevate e non giustificate o per le quali non è indicato il beneficiario.
Inoltre per i prelievi o le riscossioni, di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e comunque a 5.000 euro mensili, effettuati dalle imprese, qualora non si indichi il soggetto beneficiario e se detti importi non risultino dalle scritture contabili, scatta la presunzione di evasione e tali importi sono posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti.
- A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Pertanto a tali tipologie di spesa viene esteso il regime fiscale vigente, contenuto nell’articolo 54, comma 5, Tuir, per le spese di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente.
- Viene prevista la possibilità, da parte dell’Agenzia, di effettuare a mezzo PEC, con invio all’indirizzo risultante dall’Indice INI – PEC, la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti a ditte individuali / società / lavoratori autonomi iscritti in Albi / elenchi.
La notifica si intende perfezionata:
 - per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale dell’avvenuta spedizione del messaggio;
 - per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PEC del destinatario trasmette all’Ufficio.

Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell’Indice INI-PEC,

la notifica può essere effettuata, per coloro che ne facciano richiesta:

- all'indirizzo di PEC di cui sono intestatari;
- all'indirizzo PEC di uno dei soggetti di cui all'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 (avvocati, consulenti del lavoro, ecc.);
- all'indirizzo PEC del coniuge / parente o affine entro il 4° grado specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto dell'interessato.

Le disposizioni in esame si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dall'1.7.2017.

Per gli atti notificati fino al 30.6.2017 sono applicabili le disposizioni previgenti.

- A decorrere dal 2017 con riferimento alle certificazioni relative al 2016, viene posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la consegna della certificazione unica (CU) ai pensionati, dipendenti ed autonomi.
- È prevista la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.
- Viene introdotta la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (sospensione feriale degli avvisi bonari).
- Si posticipa dal 16 giugno al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell'Irpef e dell'Irap da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 Tuir.

Per i soggetti Ires, il versamento dell'imposta sul reddito e dell'Irap viene fatto slittare all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, modificando quindi il vigente termine del giorno 16 del sesto mese successivo.

Tali modifiche decorrono dal 1° gennaio 2017.

Per effetto delle modifiche il saldo IVA deve essere versato entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese / frazione di mese successivo alla predetta data.

- Viene soppressa la comunicazione degli acquisti senza addebito di Iva effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi. La disposizione in esame è applicabile alle comunicazioni relative alle operazioni annotate a partire dall'1.1.2017.
- È previsto che non sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW per gli immobili situati all'estero per i quali *“non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero”*.
- Viene modificata la disciplina della cedolare secca sugli affitti. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta più la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
- Viene modificata la disciplina della sanzione prevista per la mancata presentazione delle comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l'opzione: oltre al caso di mancata

comunicazione della risoluzione del contratto di locazione, si prevede che siano comminate sanzioni anche per la mancata comunicazione della proroga, anche tacita, dei medesimi contratti. Infine, è elevata da 67 a 100 euro la misura di tale sanzione, ridotta a 50 euro se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

- Si stabilisce che le opzioni esercitabili per i diversi regimi contenuti nel Tuir si intendono tacitamente prorogate oltre il loro limite previsto nei differenti casi, a meno che non intervenga l'espressa revoca da parte del soggetto interessato.
 - in tema di opzione per la trasparenza fiscale, si prevede che, alla scadenza del triennio, l'opzione si intenda tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non intervenga apposita revoca. Tale disposizione si applica al termine di ogni triennio;
 - in tema di consolidato nazionale, si prevede che l'opzione prosegua per un ulteriore triennio a meno che essa non sia esplicitamente revocata;

Si prevede anche che, nei casi di opzione da comunicare con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale, qualora l'adempimento non sia tempestivamente eseguito, l'opzione non è preclusa:

- purché non vi sia stata una contestazione o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento;
- e a condizione che il contribuente presenti gli specifici requisiti previsti dalle norme di riferimento, effettui la comunicazione o esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, e versi la misura minima della sanzione stabilita.

Le disposizioni contenute si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

- Viene soppresso l'obbligo di presentazione attraverso i canali telematici del modello F24 per i pagamenti superiori a 1.000 euro, effettuati dai contribuenti persone fisiche non titolari di partita IVA. Tali versamenti, pertanto, potranno nuovamente essere effettuati mediante il modello F24 cartaceo.

L'obbligo di utilizzo dei servizi telematici permane per le deleghe di pagamento in cui siano effettuate delle compensazioni fiscali e il saldo finale sia di importo positivo.

Nessuna novità è prevista per quanto riguarda le modalità di trasmissione degli F24 con saldo zero che possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato.

- Viene elevato da 15mila a 30mila euro l'ammontare dei rimborsi Iva subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

- È riscritta la disciplina relativa alle modalità di cessazione d'ufficio delle partite IVA inattive da parte dell'Agenzia delle Entrate.

È previsto che la stessa Agenzia procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, in base ai dati e agli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d'impresa / lavoro autonomo.

I criteri / modalità di applicazione della disposizione in esame, compresa la comunicazione preventiva al contribuente, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

- Vengono eliminate le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini Iva.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORATORI IN TRASFERTA E TRASFERTISTI

Si stabilisce che i lavoratori trasfertisti possono accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge (abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi), laddove siano soddisfatte contestualmente tre condizioni:

- mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ai lavoratori per i quali non ricorrono contestualmente le suddette condizioni e di conseguenza per i quali non è applicabile la disciplina in esame, sono applicate le disposizioni previste per le indennità di trasferta di cui all'art. 51, comma 5, TUIR.

ESPORTAZIONI E REGIME FORFETARIO

Si dispone che i contribuenti forfetari possono effettuare le cessioni all'esportazione non imponibili a fini Iva, nei limiti e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.2 LEGGE DI BILANCIO 2017

La Legge di Bilancio 2017, contenente le misure necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati dal Governo nel Documento programmatico di bilancio 2017, contiene una serie di interessanti novità di natura fiscale di seguito esaminate.

PROROGA DETRAZIONE 50% E 65%

È disposta la proroga fino al 31/12/2017 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, alle condizioni previste per il 2016 (50% della spesa con un importo massimo pari a € 96.000).

È disposta la proroga fino al 2017 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, alle condizioni previste per il 2016 (detrazione nella misura del 65%).

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la detrazione è stata estesa alle spese sostenute fino al 2021.

Inoltre è previsto che per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali la detrazione è riconosciuta nella maggior misura del:

- 70% per gli interventi che interessano *“l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo”*;
- 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al D.M. 26.6.2015.

Al fine di verificare la sussistenza delle suddette condizioni è richiesta l'asseverazione da parte di un professionista abilitato mediante l'attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE), la cui non veridicità comporta la decadenza dal beneficio.

Le detrazioni:

- sono calcolate su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 40.000 per ciascuna unità immobiliare che compone l'edificio;
- sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per gli interventi in esame viene consentito di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati, con la possibilità di cedere successivamente tale credito.

BONUS PER ZONE SISMICHE

È rivista la detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità.

In particolare è disposto che, per le spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 e con procedure di autorizzazioni iniziate dopo l'1.1.2017, relative ad edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2), riferite a costruzioni abitative e ad attività produttive, è riconosciuta una detrazione del 50% fino ad un ammontare delle stesse non superiore a € 96.000 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

Viene estesa la detrazione in esame anche agli edifici ricadenti nella zona sismica 3.

È inoltre disposto che, qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

- a una classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70%;
- a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell'80%.

Qualora tali interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è ulteriormente aumentata al 75% (una classe di rischio inferiore) e all'85% (due classi di rischio inferiori), su un ammontare massimo di spesa pari a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Anche in tali casi, è prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la possibilità di cedere successivamente tale credito.

Viene disposto infine che, a decorrere dall'1.1.2017, tra le spese detraibili in esame rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica.

CUMULABILITÀ

È espressamente previsto che le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

La detrazione IRPEF prevista per i soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di € 10.000) è ora riconosciuta:

- limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2016;
- per le spese sostenute nel 2017.

Come in passato, la detrazione è fruibile in 10 quote costanti e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

BONUS RIQUALIFICAZIONE ALBERGHI

Il credito d'imposta a favore delle strutture alberghiere nella misura del 75% delle spese sostenute, c.d. bonus "riqualificazione alberghi", è riconosciuto anche per il 2017 e 2018.

Tra i possibili beneficiari del credito rientrano ora anche le strutture che svolgono attività agrituristica.

Il credito in esame è ripartito in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

PROROGA "MAXI – AMMORTAMENTI"

È prorogata la possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40%.

Sono esclusi dall'agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis).

Per il calcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2017 è necessario rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 40% dell'ammortamento / canoni di leasing.

“IPER – AMMORTAMENTI”

A favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), il costo di acquisizione è incrementato del 150%.

Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B al Decreto, il costo di acquisizione è aumentato del 40%.

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, ovvero per i beni di costo superiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui agli Allegati al Decreto;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per il calcolo dell'acconto IRPEF / IRES 2017 è necessario rideterminare il reddito 2016 senza considerare la maggiorazione del 150% dell'ammortamento / canoni di leasing.

CREDITO RICERCA & SVILUPPO

È esteso fino al 2020 (in precedenza riguardava il periodo 2015-2019) il credito d'imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.

Il credito è riconosciuto a condizione che:

- le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente. Il credito è infatti riconosciuto, fino all'importo massimo annuo di € 20 milioni (in precedenza € 5 milioni), e che la suddetta spesa ecceda la media degli stessi investimenti effettuati dall'impresa nei 3 anni precedenti e a quello in corso.

La misura dell'agevolazione prevede 2 differenti aliquote di credito d'imposta ricerca e sviluppo, in funzione delle diverse tipologie di spese, ovvero:

- per i costi per il personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca extra muros (i.e. contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e *start up* innovative): spetta il 50% della spesa incrementale;
- per i costi relativi alle quote di ammortamento e alle competenze tecniche e private industriali: spetta il 25% della spesa incrementale.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA”

Con la modifica del comma 1 dell'art. 66, TUIR, a decorrere dall'1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza.

In particolare, il reddito d'impresa è pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.

A tale importo vanno aggiunti:

- l'autoconsumo personale o familiare dell'imprenditore di cui all'art. 57, TUIR;
- i redditi immobiliari di cui all'art. 90, comma 1, TUIR;
- le plusvalenze di cui all'art. 86, TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all'art. 88, TUIR

e sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all'art. 101, TUIR.

Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali.

Va inoltre evidenziato che il reddito del periodo d'imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto *“dell'importo delle rimanenze finali ... che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza”*.

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario (contabilità ordinaria), e viceversa, *“i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito ... non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”*.

La base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali.

LIMITE RICAVI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

È confermato il limite di ricavi, fissato dall'art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata:

- per attività di prestazioni di servizi € 400.000;
- per le altre attività € 700.000.

A tal fine va fatto riferimento ai ricavi percepiti in un anno intero / conseguiti nell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario.

I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in due distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute indicando per ciascun incasso / spesa:

- il relativo importo;
- le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;
- gli estremi della fattura / altro documento emesso.

Nei citati registri vanno altresì annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altri componenti positivi / negativi di reddito.

I registri IVA sostituiscono i citati registri (Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2017. Con un apposito D.M. saranno definite le modalità attuative.

OPZIONE REGIME ORDINARIO

Al contribuente è concessa la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria). L'opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

INTRODUZIONE DEL “GRUPPO IVA”

Con l'aggiunta del nuovo “TITOLO V-bis” nel DPR n. 633/72, composto da 11 articoli, è introdotta la disciplina del “Gruppo IVA” (alternativo alla liquidazione IVA di gruppo ex art. 73, comma 3, DPR n. 633/72) utilizzabile a decorrere dal 2018.

Il nuovo art. 70-bis, DPR n. 633/72 dispone che possono partecipare al Gruppo IVA i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che rispettano i vincoli finanziario, economico e organizzativo.

VINCOLO FINANZIARIO

Si è in presenza di un vincolo finanziario ai sensi dell'art. 2359, C.c., quando (almeno dall'1.7 dell'anno precedente):

- tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
- i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto.

VINCOLO ECONOMICO

Si è in presenza di un vincolo economico quando tra i soggetti è riscontrabile una delle seguenti forme di cooperazione:

- svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

VINCOLO ORGANIZZATIVO

Si è in presenza di un vincolo organizzativo quando tra i soggetti passivi IVA *“esiste un coordinamento, in via di diritto ... o in via di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto”*.

COSTITUZIONE DEL GRUPPO IVA

Il Gruppo IVA si costituisce a seguito di una specifica opzione esercitata da tutti i soggetti passivi IVA per i quali ricorrono i predetti vincoli.

A tal fine il rappresentante del Gruppo IVA deve presentare una dichiarazione telematica.

Se la dichiarazione in esame è presentata:

- dall'1.1 al 30.9, l'opzione ha effetto a decorrere dall'anno successivo;
- dall'1.10 al 31.12, l'opzione ha effetto dal secondo anno successivo.

L'opzione è vincolante per 3 anni. Alla fine del primo triennio l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo.

OPERAZIONI EFFETTUATE DA / NEI CONFRONTI DEL GRUPPO

Merita evidenziare che ai sensi del nuovo art. 70-quinquies:

- le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo IVA nei confronti di un soggetto:
 - partecipante al Gruppo non sono considerate cessioni di beni / prestazioni di servizi;
 - che non fa parte del Gruppo si considerano effettuate dal Gruppo IVA;
- le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da un soggetto che non fa parte del Gruppo IVA nei confronti di un soggetto partecipante al Gruppo IVA si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA.

Come sopra accennato, la "costituzione" del Gruppo IVA rappresenta un'alternativa alla (vigente) liquidazione IVA di gruppo disciplinata dall'art. 73, comma 3, DPR n. 633/72.

A decorrere dal 2017 alla predetta disciplina sono state apportate, in particolare, le seguenti modifiche:

- l'opzione per la liquidazione IVA di gruppo va comunicata dalla società controllante con la dichiarazione IVA relativa all'anno di decorrenza della stessa;
- si considera controllata la società le cui azioni / quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dall'1.7 dell'anno precedente (in precedenza fin dall'1.1) quello di esercizio dell'opzione.

DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Viene modificato l'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR ed è incrementato il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine da € 3.615,20 a € 5.164,57.

ABOLIZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP

Per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e IAP di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004, non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

PROROGA "SABATINI-TER"

È stata prorogata al 31.12.2018 l'agevolazione c.d. "Sabatini – ter" prevista dall'art. 2, DL n. 69/2013, che prevede l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole / medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification.

INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE

Il D.L. n. 179/2012 ha introdotto la disciplina della c.d. "start-up innovativa" prevedendo alcune agevolazioni relative sia ai rapporti di lavoro sia al reddito dei soci investitori.

In particolare viene riconosciuta in capo agli investitori la seguente agevolazione nella forma di detrazione / deduzione:

- detrazione IRPEF del 19% degli investimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a € 500.000, per ciascun periodo d'imposta; la norma rinnovata ha aumentato l'investimento massimo detraibile a € 1.000.000;
- deduzione IRES dal reddito imponibile pari al 20% degli investimenti rilevanti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta; la norma rinnovata

prevede che, ai fini della detraibilità / deducibilità, l'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni (anziché 2).

Il D.L. 179/2012 prevede che, in caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico:

- la detrazione IRPEF spetta in misura pari al 25%;
- la deduzione IRES spetta in misura pari al 27%.

La norma rinnovata prevede che dal 2017 le suddette detrazioni (19% - 25%) / deduzioni (20% - 27%) sono aumentate al 30%.

PREMI PRODUTTIVITÀ E WELFARE AZIENDALE

È riconfermata l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa:

- su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 (in precedenza € 2.000). Tale limite è aumentato fino a € 4.000 (in precedenza € 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000 (in precedenza € 50.000).

Inoltre è previsto che le somme e i valori di cui all'art. 51, comma 4, TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione / uso / comodato, servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente) concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti alla predetta imposta sostitutiva (10%), anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle suddette somme detassate.

È previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggetti all'imposta sostitutiva in esame:

- i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 5.164,57;
- i contributi di assistenza sanitaria di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedenti il limite di € 3.615,20;
- il valore delle azioni di cui all'art. 51, comma 2, lett. g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassate in esame, anche se eccedente il limite di € 2.065,83.

All'art. 51, comma 2, è stata infine aggiunta la nuova lett. f-quater) in base alla quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente *“i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'art. 2, comma 2, lettera d), n. 1) e n. 2) del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, riguardante «Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale» ...”*.

RIDUZIONE ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS

Dal 2017 è ridotta al 25% l'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

ESONERO CONTRIBUTIVO “NUOVI” COLTIVATORI DIRETTI / IAP

È disposto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero (per un periodo massimo di 36 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS, a favore dei coltivatori diretti e IAP:

- con età inferiore a 40 anni;
- iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2017.

L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

PREMIO NASCITE

È riconosciuto dal 2017 un premio alla nascita / adozione di un minore pari a € 800 che:

- non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
- è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall'INPS in un'unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell'adozione.

BUONO NIDO

Con riferimento ai nati dall'1.1.2016 è riconosciuto, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato, un buono di € 1.000 a base annua e parametrato a 11 mensilità.

Il buono è corrisposto dall'INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che dimostri l'iscrizione a strutture pubbliche o private.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2018, i "privati" che acquistano beni / servizi presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti con una lotteria nazionale, comunicando il proprio codice fiscale all'esercente stesso che lo riporterà nello scontrino / ricevuta fiscale.

Quanto sopra troverà applicazione anche con riferimento agli acquisti "privati" certificati da fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente dall'esercente all'Agenzia delle Entrate.

NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

È introdotta a decorrere dall'1.1.2017 l'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) nella misura fissa del 24% così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali. L'imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile alle imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria.

In particolare:

- il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione "separata" con l'aliquota del 24%;
- le somme che l'imprenditore / collaboratore familiare / socio preleva dall'impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d'impresa *"nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi"*.

L'opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Va evidenziato che:

- le eventuali perdite maturate in regime IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dei redditi considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse;
- le somme prelevate dall'imprenditore / socio costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dal regime IRI non rilevano ai fini reddituali;
- si considerano distribuite per prima le riserve formate antecedentemente l'ingresso nel regime IRI.

Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali. Infatti al fine di determinare la base imponibile IVS non si tiene conto del reddito d'impresa assoggettato ad IRI bensì del reddito d'impresa conseguito dalla ditta individuale / società di persone.

RIPORTO DELLE PERDITE

In base all'art. 84, comma 1, TUIR le perdite fiscali conseguite in un periodo d'imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Ora, con la modifica del comma 3 del citato art. 84, la predetta limitazione è estesa:

- agli interessi passivi indeducibili, eccedenti il 30% del ROL, riportabili a nuovo ex art. 96, comma 4, TUIR;
- alle eccedenze ACE ex art. 1, comma 4, D.L. n. 201/2011.

FUSIONI / SCISSIONI

La medesima limitazione, già prevista per il riporto delle perdite fiscali, è introdotta relativamente alle eccedenze di interessi passivi indeducibili / ACE in presenza di fusione / scissione.

Inoltre, in presenza di operazioni di fusione / scissione tra soggetti residenti in Stati extraUE, analoga mente a quanto previsto per le perdite fiscali, è estesa anche alle eccedenze di interessi passivi indeducibili / ACE la deducibilità proporzionata alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo connessi alla stabile organizzazione in Italia risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

RIDUZIONE DEBITI D'IMPRESA

È previsto che in caso di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero piano attestato, pubblicato nel Registro delle Imprese o di procedure estere equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte eccedente le perdite, pregresse e di periodo, senza considerare anche la deduzione di periodo e l'eccedenza ACE.

RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE

Per il 2017 è diminuita al 2,3% l'aliquota applicabile ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. deduzione ACE. A partire dal 2018 l'aliquota è fissata al 2,7%.

È previsto che per i soggetti diversi dalle banche / imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto *"fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010"*. Tale disposizione è applicabile *"a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015"*.

Ai fini della determinazione dell'acconto 2017 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe ottenuta applicando l'aliquota del 2,3%.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2017, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2017 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

È riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

È riaperta l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. L'agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dall'1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa le società di persone / capitali che assegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dell'8% (10,5% per le società di comodo) va effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
- il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.9.2017 si trasformano in società semplici.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

È riproposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2016;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2017;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
 - il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

NOTE DI VARIAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI / ESECUTIVE INDIVIDUALI

È stato modificato l'art. 26, DPR n. 633/72 relativamente all'emissione delle note di variazione in caso di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali / accordi di ristrutturazione dei debiti omologati / piani attestati pubblicati sul Registro delle Imprese.

In particolare, per effetto dell'abrogazione delle novità introdotte dalla Finanziaria 2016, la disciplina delle note di variazione nell'ambito di procedure concorsuali viene ricondotta alla disciplina contenuta nel comma 2, con la conseguenza che non è più previsto:

- la possibilità di emissione della stessa a partire dalla data in cui l'acquirente / committente è assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere emessa soltanto alla chiusura della procedura;
- l'esonero, per l'acquirente / committente, di registrazione della nota di credito ricevuta.

Di fatto, le disposizioni "di favore" previste dalla Finanziaria 2016 non troveranno applicazione, posto che le stesse dovevano entrare in vigore dalle procedure concorsuali aperte dal 2017.

DETRAZIONE IRPEF FREQUENZA SCOLASTICA

Il limite della detrazione IRPEF (19%) per le spese di frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, in precedenza

pari ad un importo annuo non superiore a € 400, risulta ora pari a “640 euro per l’anno 2016, 750 euro per l’anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall’anno 2018”.

RIFINANZIAMENTO BONUS CULTURA 18ENNI

È prevista anche per il 2017 la concessione del c.d. “Bonus cultura”, usufruibile per fini culturali, dai soggetti che compiono 18 anni.

SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 2017

È previsto il differimento dell’aumento dell’aliquota IVA del 10% di 3 punti percentuali (13%) all’1.1.2018.

È previsto l’aumento dell’aliquota IVA del 22% di 3 punti percentuali (25%) dall’1.1.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali (25,9%) dall’1.1.2019.

3. QUESTIONI “IN EVIDENZA”

3.1 BONIFICI ORDINARI PER SPESE RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

Con la circolare n. 43/E/2016 L’Agenzia delle Entrate ha previsto che la detrazione del 50% e del 65% a fronte di spese di recupero edilizio e di risparmio energetico spettano anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario o postale utilizzato per il pagamento sia stato compilato utilizzando il bonifico ordinario con la conseguenza che non risulta effettuata la ritenuta di acconto dell’8% all’atto dell’accredito della somma al beneficiario, come avviene per contro con l’utilizzo dei moduli specifici per le agevolazioni in questione.

In tali casi, è necessario che il fornitore beneficiario dell’accredito attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di avere ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità ai fini della loro concorrenza alla determinazione del reddito.

Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi ovvero su richiesta degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria.

È preferibile peraltro continuare ad eseguire il pagamento delle spese mediante l’esecuzione di bonifici specifici che consentono l’esecuzione della ritenuta di acconto dell’8% da parte delle banche o poste, per evitare di dover contattare il fornitore al fine di farsi produrre la necessaria autocertificazione senza la quale la detrazione può essere contestata dall’amministrazione finanziaria, limitando il ricorso all’autocertificazione da parte del fornitore solo in casi particolari per i quali sia stato utilizzato il bonifico ordinario.

3.2 OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA FATTURE E CORRISPETTIVI

Un Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in data 1/12/2016, avverte i contribuenti che dal 13 dicembre è possibile esercitare l’opzione prevista dal D.Lgs. n. 127/2015 e quindi di memorizzare elettronicamente nonché di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni di cui all’articolo 26 del D.P.R. 633/1972. L’opzione ha effetto “dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio”.

Per il primo anno di applicazione ci sarà più tempo per esercitare l’opzione in quanto la scelta potrà avvenire entro il 31 marzo 2017, con riferimento alle fatture e ai corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017 e nei 4 successivi.

L’articolo 2 del decreto legislativo 127/2015 permette di effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate non solo delle fatture, emesse e ricevute, ma anche dei corrispettivi, con riferimento a quei soggetti che effettuano le operazioni previste all’articolo 22 del Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto per cui non è obbligatorio l’emissione della fattura.

La memorizzazione e l'invio telematico dei corrispettivi, così come quello delle fatture, è una facoltà concessa al contribuente, ma per le cessioni di beni nonché per le prestazioni di servizi rese attraverso distributori automatici, l'invio telematico dei corrispettivi è obbligatorio dal prossimo 1° aprile 2017.

I termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di Iva sono ridotti di due anni in caso memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.

4. SCADENZARIO

16 gennaio 2017

- versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di dicembre 2016.
- versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di dicembre 2016.
- versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di dicembre 2016.
- versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato pagati a dicembre 2016.

25 gennaio 2017

- presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre 2016 (soggetti mensili) e al quarto trimestre 2016 (soggetti trimestrali).

31 gennaio 2017

- invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino annotati a dicembre 2016 tramite l'utilizzo del modello di comunicazione polivalente.
- Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2017.
- Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 2016 da parte di farmacie, strutture sanitarie pubbliche/private accreditate, medici iscritti agli albi, odontoiatri, altri soggetti (par farmacie, psicologi, infermieri, ostetriche/i, radiologi, ottici).

16 febbraio 2017

- Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di gennaio 2017.
- Liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di gennaio 2017.
- Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di gennaio 2017.
- Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato relativo al mese di gennaio 2017.
- Autoliquidazione Inail relativamente al saldo 2016 e acconto 2017 sia per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente sia per i titolari di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla relativa gestione.

27 febbraio 2017

- ❑ presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio 2017 (soggetti mensili).

28 febbraio 2017

- ❑ Presentazione in via telematica della dichiarazione IVA relativa all'anno 2016.

2 marzo 2017

- ❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2017.

7 marzo 2017

- ❑ Termine ultimo trasmissione telematica della Certificazione Unica all'Agenzia delle Entrate

16 marzo 2017

- ❑ Versamento R.A. su redditi di lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, relativi al mese di febbraio 2017.
- ❑ Liquidazione e versamento I.V.A. contribuenti mensili relativo al mese di febbraio 2017.
- ❑ Versamento contributi INPS su redditi di lavoro dipendente relativo al mese di febbraio 2017.
- ❑ Versamento contributi INPS su compensi di lavoro parasubordinato relativo al mese di febbraio 2017.
- ❑ Versamento Tassa libri sociali 2017 per le società di capitali.
- ❑ Versamento saldo IVA come da dichiarazione annuale (IV trimestre 2016 oppure conguagli annuali emersi in sede di dichiarazione).

27 marzo 2017

- ❑ presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio 2017 (soggetti mensili).

31 marzo 2017

- ❑ Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2017.
- ❑ Termine ultimo per la consegna della Certificazione Unica relativa ai redditi erogati nel 2016 ai lavoratori dipendenti ed assimilati nonché ai lavoratori autonomi, percettori di provvigioni e percettori di redditi diversi soggetti a ritenuta.
- ❑ Termine ultimo invio certificazione degli utili corrisposti nel corso del 2016. La certificazione in oggetto deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

La presente circolare é redatta a solo scopo informativo per i clienti di Venero–Manavella & Associati e per chiunque ne voglia usufruire esclusivamente a scopo consultativo; né é pertanto vietata la riproduzione/pubblicazione. Le informazioni fornite nella circolare si basano su fonti ritenute affidabili ed in buona fede ovvero di dominio pubblico; in ogni caso nessuna responsabilit  pu  essere imputata a Venero – Manavella & Associati per eventuali incompletezze e/o inesattezze e/o omissioni. Si rileva che i contenuti sono stati elaborati alla data di pubblicazione della circolare. Gli stessi potrebbero subire in futuro eventuali modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni.